



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

SEDE DI NAIROBI

IL DIRETTORE DI SEDE

VISTA la Legge n.125 dell'11/08/2014 ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che all'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale e di bilancio;

VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. f), che prevede che l'Agenzia adotti gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e, nell'ambito della programmazione annuale, eserciti i relativi poteri di spesa, fermo restando il limite di cui all'art. 17, comma 6, della L. 125/2014;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 15 dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante approvazione del "Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., disciplinante il Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenendo conto dei principi fondamentali del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del succitato Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero", in particolare l'art. 21 che dispone l'applicazione della versione più aggiornata delle PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo dei quali una sede estera dell'Agenzia Italiana

per la cooperazione allo sviluppo risulti stazione appaltante, fermi restando gli articoli 4, 5, 6 e 8 nonché i commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 del Regolamento MAECI;

VISTA la Determina del Direttore dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo n. 67 del 10/07/2019, con il quale è stato conferito a Fabio Melloni l'incarico di direttore della Sede di Nairobi dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo;

CONSIDERATA la situazione di estrema gravità in atto in Uganda, a seguito al diffondersi dell'epidemia derivante dal Coronavirus;

CONSIDERATA la lettera dell'ospedale Lacor datata il 17 Aprile 2020 e successive 2 lettere del 29 maggio 2020 in cui si richiede un urgente intervento di risposta alla diffusione del virus;

CONSIDERATO che le attività previste dal progetto di cooperazione AID 9108 consentono di attivare una risposta in favore dell'ospedale del Lacor nel Nord Uganda;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto, in virtù dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede, si rende necessario procedere all'acquisto di equipaggiamenti medici e dispositivi di protezione personale Covid 19 come misura preventiva per contrastare la diffusione del virus;

VISTO l'atto del 7/5/20 con cui viene nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Bonechi Graziano Davide che, con autonomia decisionale svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi;

CONSIDERATO che, sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato locale di riferimento che emergono dal complesso degli elementi disponibili *in loco*, il valore stimato dell'appalto ammonta a USD 23.774 (ventitremilasettecentosettantaquattro) al netto delle imposte indirette;

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alla data odierna, il suddetto importo è pari a Euro 22.029,28;

CONSIDERATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto, il paragrafo 2.6.1 della "Practical Guide" per "Procurement And Grants for European Union external actions", prevede che il contraente sia selezionato mediante procedura semplificata (simplified procedure) previo invito ad un numero minimo di tre operatori economici, salvi i casi in cui la normativa europea consente una diversa procedura;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE per il ricorso alla procedura negoziata, in quanto ricorre il caso dell'estrema urgenza imprevedibile e non imputabile al Committente, richiamate nelle PRAG al punto 2.6.8.

CONSIDERATO che la Commissione Europea, in seguito al dilagare dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia COVID 19, ha adottato la Comunicazione (2020/C 108 I/01) recante "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid19";

VISTO che con il predetto atto sono state evidenziate le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'UE di cui alle Direttive 2014 in materia di appalti pubblici per l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi;

CONSIDERATO che, avuto riguardo all'oggetto e alla natura dell'appalto, il contratto può essere aggiudicato con il criterio del minor prezzo in conformità alle specifiche tecniche richieste;

VERIFICATO che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nell'AID N°9108;

DETERMINA

1. L'avvio di una procedura per acquistare equipaggiamenti medici e dispositivi di protezione personale Covid 19 mediante procedura negoziata di cui al paragrafo 2.6.8 della "Practical Guide" per "Procurement And Grants for European Union external actions", in ottemperanza all'art. 21, comma 1, del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192, a Joint Medical Store con codice fiscale 23073R, POBOX 4501, Kampala
2. La summenzionata fornitura avrà durata di n. 14 giorni a decorrere dal 8.6.20 fino al 22.6.20;
3. Il relativo importo di spesa è pari a USD 23.774 per un controvalore di € 22.029,28, al netto delle imposte indirette e graverà sull'intervento di cooperazione per lo sviluppo- AID 9198;
4. Il termine di presentazione dell'offerta è stato fissato in 6 giorni di calendario, ovvero al 5.6.20 al fine di addivenire ad una più rapida aggiudicazione dell'appalto in modo da soddisfare in maniera immediata le esigenze sanitarie dell'ospedale a causa della pandemia Covid in Uganda;
5. Di incaricare il RUP a descrivere all'interno di un rapporto di negoziazione la correttezza dell'intera procedura, in ottemperanza a quanto previsto dalle PRAG par.2.6.8, che rimette alla stazione appaltante, in situazioni di crisi accertate, la scelta di non nominare una commissione tecnica.

Nairobi, 31/5/2020

Il Direttore di Sede

Fabio Melloni

